

## Il Consiglio di Stato

esaminata l'istanza di autorizzazione all'esercizio di un servizio di assistenza e cura a domicilio inoltrata in data 25.08.2022 da "Spitex Bracha GmbH" di Regensdorf;

richiamata l'autorizzazione quale servizio Spitex rilasciata dal Canton Zurigo il 20.10.2017;

ritenuto che le disposizioni del Canton Zurigo che stabiliscono i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione quale servizio di assistenza e cura a domicilio equivalgono a quanto statuito dagli articoli 79 e 80 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18.04.1989, motivo per cui l'autorizzazione del Cantone Ticino può essere rilasciata in virtù degli artt. 2 e 3 cpv. 4 della Legge federale sul mercato interno (LMI) del 06.10.1995 e senza imporre ulteriori restrizioni;

ritenuto che si tratta di un servizio che eroga prestazioni sanitarie a domicilio e che è dunque sottoposto a vigilanza e subordinato ad autorizzazione giusta gli artt. 79 e 80 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18.04.1989 (legge sanitaria) e 1 segg. del Regolamento sui requisiti essenziali di qualità per i servizi di assistenza e cura a domicilio e per i centri terapeutici diurni e notturni del 22.03.2011;

preso atto che il servizio assicura prestazioni di cura e di assistenza sanitarie presso l'abitazione del paziente, finalizzate al mantenimento ed al miglioramento del suo stato di salute, del suo grado d'autonomia e del suo livello d'autosufficienza;

preso atto che le prestazioni offerte corrispondono alla fascia d'età e alla tipologia di utenza descritta nell'autodichiarazione;

richiamato il rapporto dell'Ufficio del medico cantonale del 21.09.2023 relativo all'analisi della documentazione dell'istanza di autorizzazione;

sentito l'avviso del 21.09.2023 dell'Ufficio del medico cantonale, così come quello dell'Ufficio di sanità;

visti gli articoli 5 e seguenti, 79, 80, 81 e 82 della legge sanitaria, 1 e segg. del Regolamento sui requisiti essenziali di qualità per i servizi di assistenza e cura a domicilio e per i centri terapeutici diurni e notturni, 3 lett. e) del Decreto esecutivo concernente le tasse per decisioni amministrative, controlli, visite e ispezioni previste dalla legislazione sanitaria federale e cantonale del 16.12.2008;

per proposta del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS),

**risolve:**

1. È autorizzato l'esercizio da parte di "Spitex Bracha GmbH" di **Spitex Bracha GmbH** di Regensdorf, quale servizio di assistenza e cura a domicilio, limitatamente alle prestazioni indicate nei considerandi.
2. Agli obblighi professionali e alla portata dell'attività dell'istante continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni della legislazione sanitaria del Canton Zurigo.
3. La presente autorizzazione non concerne né eventuali prestazioni offerte in ambulatorio né il diritto di fatturare le proprie prestazioni a carico della LAMal.
4. Il servizio deve in ogni momento disporre di un numero adeguato di operatori in possesso delle qualifiche corrispondenti alle prestazioni erogate. Esso deve in particolare essere conforme ai §§ 35 e 36 della "Kantonalen Gesundheitsgesetzes" del Canton Zurigo del 02.04.2007.
5. Il servizio dispone di una direzione sanitaria e di una direzione amministrativa, congiuntamente responsabili per il buon funzionamento globale dello stesso. Il Direttore sanitario deve essere in possesso dell'autorizzazione cantonale al libero esercizio. Ogni cambiamento nominale del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo va tempestivamente notificato all'Ufficio di sanità.
6. Il Medico cantonale è autorizzato a ispezionare il servizio in ogni momento e senza preavviso, allo scopo di verificare che le norme per il rilascio di quest'autorizzazione siano costantemente applicate. Esso ordina direttamente i provvedimenti per ristabilire i requisiti di qualità, con esplicita indicazione dei termini d'esecuzione.
7. Il mancato rispetto dei requisiti di qualità comporta l'apertura del procedimento per la limitazione o la revoca di quest'autorizzazione.
8. Resta riservata la verifica dei requisiti di qualità delle cure previsti dalla LAMal, da parte degli assicuratori malattie e del Cantone.
9. Il servizio è tenuto a mettere a disposizione dei servizi cantonali competenti le statistiche amministrative, finanziarie e sanitarie secondo le modalità stabilite dal Dipartimento della sanità e della socialità. Esso è parimenti tenuto a produrre annualmente un'autodichiarazione di conformità ai requisiti di cui al Regolamento.
10. Non si prelevano tasse.
11. La presente autorizzazione è **valida sino al 30.09.2024**.
12. Con la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo **entro 30 giorni dalla notifica**. Alla procedura si applica la legge sulla procedura amministrativa del 24.09.2013.
13. Intimazione a:  
Direzione sanitaria e amministrativa del servizio di assistenza e cura a domicilio Spitex Bracha GmbH, Althardstrasse 158, 8105 Regensdorf (2)

RG n. 5151 del 25 ottobre 2023

14. Comunicazione a:


- Spitex Bracha GmbH, Dällikerstrasse 50, 8105 Regensdorf
- Tarifsuisse Ticino, Via Nizzola 1b, CP 2596, 6501 Bellinzona
- SASIS SA, Ressort RCC, CP 3841, 6002 Lucerna 2

15. Invio interno a:

- Direzione del DSS (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio di sanità (dss-us.comunicazioni.interne.ac@ti.ch)
- Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (dss-uacd@ti.ch)
- Istituto delle assicurazioni sociali (ias@ias.ti.ch)
- Unità statistiche sanitarie, DSP (cristina.gianocca@ti.ch)
- Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (dfe-ug.ac@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Raffaele De Rosa

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri